

radigmi economici tradizionali con la creazione della cosiddetta *new e-economy*;

L'Italia è rimasta ai margini del processo di aggregazione e alleanze che vede per protagonisti gli altri principali operatori mondiali ed è praticamente assente dal principale mercato mondiale delle telecomunicazioni ossia gli Usa;

L'isolamento dell'Italia in questo importantissimo processo di globalizzazione potrebbe tradursi in perdita di competitività per gli operatori nazionali — e per l'intero sistema Italia — nei confronti di gruppi stranieri già strategicamente collocati all'interno di alleanze globali;

L'Italia versa in una condizione di estremo ritardo rispetto agli altri Paesi europei per quanto concerne il settore Internet. A fine 1998 solo Portogallo e Grecia registravano tassi di penetrazione più bassi di quelli italiani, sia nel settore individuale che nell'utilizzo da parte delle imprese, con evidente svantaggio competitivo rispetto alla più qualificata concorrenza internazionale, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione e inoltre si registra la ridotta disponibilità di infrastrutture in grado di supportare i nuovi servizi e applicazioni a larga banda;

quale direzione strategica il Governo intenda intraprendere per assicurare che il sistema delle telecomunicazioni italiano non resti isolato dal processo di alleanze e globalizzazione in atto ma sia in grado di inserirsi, a pari titolo, nell'ambito dei pochi grandi gruppi di peso internazionale che risulteranno dopo il consolidamento del settore e come intenda accelerare il dispiego di infrastrutture a larga banda sull'intero territorio nazionale, favorendo altresì le iniziative per recuperare il gap di diffusione di Internet. (5-07461)

MAMMOLA, RICCIOTTI e BECCHETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stato presentato ai dirigenti della Rai il nuovo logo, che ad

avviso dell'interrogante risulta più adatto per una società di telecomunicazioni che non per l'emittente del servizio pubblico radiotelevisivo;

le nuove strategie aziendali della Rai nel settore delle telecomunicazioni impongono attente riflessioni da parte del Parlamento soprattutto alla luce del servizio pubblico che tale emittente dovrebbe svolgere;

un'eventuale utilizzazione futura degli impianti per scopi diversi da quelli attuali, legati alla teletrasmissione dei programmi, non comporti un cambiamento del fine sociale, soprattutto in base alla considerazione per cui un'ampia fetta degli introiti della Rai si fonda sul canone versato dai cittadini;

la cessione degli impianti ai privati (che forse dieci anni fa, quando l'Iri intendeva trasferirli alla Stet, poteva costituire una scelta giusta) non stravolgerebbe oggi i fini del servizio pubblico e che accordi con società private aggirerebbero il contratto di servizio, producendo una complessiva svendita del sistema a vantaggio non si sa di chi —;

quali siano gli accordi conclusivi dalla Rai con i vari operatori di telefonia (Wind, Infostrada, Ibisum, eccetera). (5-07462)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PRESTAMBURGO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'elevata incidenza dei tumori indotti dall'amianto presente nelle province di Gorizia e Trieste, è documentata da numerosi studi eseguiti presso l'ospedale di Monfalcone e l'università degli studi di Trieste e da quelli sulla mortalità condotti dall'Istituto superiore di sanità;

l'epidemia di mesoteliomi da amianto non accenna a diminuire. Ne è prova il fatto che dal Servizio di anatomia e di istologia patologica dell'ospedale di Monfalcone, nel periodo 1998-1999, sono stati diagnosticati circa trenta casi, quindi un'incidenza approssimativamente 200-300 volte superiore a quella che ci si può attendere in assenza di un'esposizione dell'amianto —:

se si sia a conoscenza dei fatti e se si intendano assumere direttamente complete informazioni attraverso un monitoraggio costante ed una registrazione continua di tutti i tumori da amianto diagnosticati, identificando nel contempo la popolazione a rischio, considerando che l'amianto è usato almeno fino agli anni ottanta e che il periodo di latenza, cioè il periodo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione ed il sopraggiungere del decesso causato dal tumore, è compreso tra 20 e 70 anni e più con medie per i lavoratori navali intorno ai 50 anni;

quali iniziative di prevenzione il Ministro della sanità di concerto con l'Ente regione Friuli-Venezia Giulia intenda promuovere nei soggetti più gravemente esposti nel passato, svolgendo anche delle adeguate ricerche volte ad identificare i cofattori cooperanti con l'amianto nella genesi del carcinoma polmonare e del mesotelioma;

se non si ritenga ripristinare quanto era previsto fino al 1994 in merito alla titolarità della rendita Inail a favore dei familiari dei deceduti per tumore da amianto, i quali mantenevano la pensione Inps di reversibilità del soggetto deceduto, riconoscendo così la presenza di malattia professionale. (5-07454)

**BOGHETTA.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 febbraio 2000 è stata siglata un'intesa fra Governo e sindacati confederali per impedire gli scioperi durante il Giubileo;

alcune organizzazioni sindacali, guarda caso, quelle più combattive, non sono nemmeno state invitate agli incontri preparatori;

appare assai strano, e stravagante, questo comportamento visto che appare evidente che se si vuole prevenire il conflitto, è con chi il conflitto lo promuove che occorre interloquire;

è evidente che un tale modo discriminante di operare guarda non alla soluzione dei conflitti, relativi a inadempienze contrattuali delle parti datoriali, degli enti locali e del Governo stesso, ma a fornire una stampella ad una logica concertativa che sta franando;

il rischio è quello invece che il conflitto si accentui, anche per via di una discriminazione sindacale;

anche le dichiarazioni di taluni per cui chi vuole firmare l'intesa lo può fare, può attivare il conflitto intersindacale poiché è evidente che nessuna organizzazione sindacale sigla un accordo alla cui stesura non ha partecipato —:

per quali motivi non si sia provveduto a convocare tutti i sindacati;

cosa intenda fare per ripristinare un rapporto corretto con tutti i sindacati. (5-07455)

**BOGHETTA.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in data odierna, 29 febbraio 2000 è in atto una protesta sindacale da parte delle organizzazioni sindacali Filt, Fit, Uilt, Sma e Ugl dalle ore 10 alle ore 18;

è presente sul posto di lavoro la quasi totalità del personale che potrebbe garantire in sicurezza la partenza di tutti i treni previsti dall'orario ufficiale;

nel settore macchina e nel settore viaggiante si registra, alle ore 15, una adesione alla protesta inferiore al 5 per cento;

tutte le stazioni dell'ex compartimento di Napoli sono presenziate da agenti della circolazione;

il personale infrastrutture è presente tanto da garantire qualsiasi tipo d'intervento necessario;

il personale degli uffici ha partecipato alla protesta in ragione del 2 per cento;

al turno di pomeriggio dello scalo merci di Maddaloni/Marcianise nessun lavoratore ha aderito alla protesta;

nonostante la presenza della quasi totalità del personale, le Ferrovie dello Stato, d'autorità, hanno soppresso il servizio ferroviario recando gravi danni ai cittadini, privandoli del diritto alla mobilità -;

se non ritenga di dover intervenire affinché cessi l'interruzione del pubblico servizio ferroviario;

se non voglia accertare eventuali complicità finalizzate alla violazione del diritto alla mobilità costituzionalmente sancito e ribadito nell'ordinanza del Ministro dei trasporti del 17 febbraio 2000;

se non ritenga di voler contestare alla dirigenza delle Ferrovie dello Stato lo sperpero di danaro pubblico che, non effettuando, per propria scelta, nessun servizio ferroviario, sarà costretta, comunque, a pagare il personale presente in servizio e non scioperante. (5-07456)

CHINCARINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

con la precedente interrogazione n. 4-22094 del 9 febbraio 1999, l'interrogante, denunciando l'esigenza di un sistema spionistico di controllo globale denominato « Echelon » al servizio degli Stati Uniti d'America e dei paesi aderenti al patto Ukusa, chiedeva se il Governo avesse l'intenzione di intraprendere iniziative per tutelare la *privacy* dei cittadini e delle istituzioni, e se non considerasse forte-

mente penalizzante la situazione dei paesi europei (e quindi anche dell'Italia) nei confronti, ad esempio, della Gran Bretagna aderente al patto Ukusa;

a tale interrogazione non è mai stata data risposta;

gran parte dell'opinione pubblica italiana è finora rimasta all'oscuro riguardo l'esistenza di tale sistema;

gli organi di informazione si sono mostrati stranamente sorpresi riguardo Ukusa ed « Echelon », tranne pochi riferimenti (ad esempio: Giorgio Boatti, « *Enciclopedia delle spie* », Rizzoli, 1989, pag. 401; Susan Bryce, « *Soci Silenziosi - l'accordo Ukusa* », in Nexus, edizione italiana, agosto-settembre 1995; Claudio Gatti, « *I segreti di Echelon* », in Il Mondo, 13 marzo 1998);

l'esistenza del progetto « Echelon » è stata resa pubblica alla fine degli anni settanta;

la possibilità da parte della Nsa (National Security Agency), parte principale dell'accordo Ukusa, di intercettare tutte le comunicazioni europee è già stato evidenziato in un rapporto Stoa (Scientific and technological option assessment) presentato alla sessione ristretta del Parlamento europeo nel settembre del 1998;

oltre che per attività di spionaggio politico, forse giustificabile durante la guerra fredda ma comunque discutibile nella sua realizzazione, il sistema « Echelon » sembra essere stato utilizzato per favorire attività economiche di grandi aziende americane a discapito di quelle europee;

anche in Italia, secondo gli organi di stampa, esiste un impianto parte del sistema « Echelon » -;

quali siano i motivi della mancata risposta alla interrogazione citata;

se non sia da considerarsi lesivo della dignità dello Stato e della sicurezza dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni

mettere a disposizioni di paesi terzi strumenti per attività di spionaggio con la reale possibilità di divenirne oggetto;

quale posizione si intenda prendere con il partner europeo di Ukusa, valutando se l'attività che svolge sia compatibile con i requisiti per l'ammissione alla Comunità Europea;

quali siano i motivi dell'inerzia del Governo, ed evidentemente dei nostri servizi segreti, riguardo la vicenda Ukusa - « Echelon »;

quali iniziative si intendano adottare per chiarire la reale dimensione delle possibilità di spionaggio nel sistema e, verificate, per impedire, continui ad operare.  
(5-07457)

OLIVIERI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

con la circolare 11 luglio 1996 n. 182/E del ministero delle finanze, sono state emanate istruzioni agli uffici competenti in base alle quali (penultimo capoverso del punto 2) « si ritiene che la destinazione abitativa sussiste nel caso in cui si tratti di unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 a A/11, escluse quelle classificabili in A/10 ». Tale disposizione amministrativa crea una inammissibile disparità di trattamento nei confronti di chi acquista una porzione di immobile su progetto o in corso di costruzione con destinazione residenziale non di lusso rispetto a chi acquista un immobile temporaneamente classificato in A/10, ma con concessione ad edificare la trasformazione d'uso (con opere) in residenza non di lusso, concessione allegata al compromesso registrato o all'atto di compravendita;

l'inequivocabile obiettivo che il legislatore si è posto nel definire agevolazioni fiscali finalizzate allo sviluppo della realizzazione e al trasferimento di fabbricati destinati a « prima casa », a partire dalla fondamentale legge n. 168 del 1982 fino alla più recente disposizione inserita quale

punto 8-bis all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (numero aggiunto dall'articolo 10, comma 4, lettera C, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, cosiddetta « manovra Prodi »), è stato quello di favorire l'acquirente, a condizione che questi potesse dimostrare nel termine temporale di un anno, di rispondere ai requisiti previsti alla nota II-bis di cui all'articolo 1 della tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (legge di registro);

se non condivida l'ultimo punto della premessa;

se non ritenga che nella circolare 11 luglio 1996 n. 182/E del ministero delle finanze, sia insita un'inammissibile disparità di trattamento nei confronti di chi acquista una porzione di immobile su progetto o in corso di costruzione con destinazione residenziale non di lusso rispetto a chi acquista un immobile temporaneamente classificato in A/10, ma con concessione ad edificare la trasformazione d'uso (con opere) in residenza non di lusso, concessione allegata al compromesso registrato o all'atto di compravendita;

se non reputi di dover considerare il fatto che i casi di specie sono frequenti e la giustizia tributaria si è già espressa coerentemente con la volontà del legislatore, avendo le sentenze dichiarato spettante l'agevolazione agli atti di acquisto di fabbricati che, anche se non già destinati, sono sicuramente da destinare ad abitazione (Comm. Trib. Centrale 15 settembre 1990 n. 5743 - sez. XVI; Cassazione 28 giugno 1995 n. 7259; Cassazione 22 gennaio 1998 n. 563);

se non ritenga che il principio secondo il quale « deve farsi riferimento alla destinazione giuridica dell'immobile compravenduto e non già a quella in atto e che conseguentemente le agevolazioni spettano anche in caso di acquisto di immobile avente destinazione diversa, ma con progetto approvato e relativa licenza di trasformazione in abitazione », risponde anche al dettato di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 sul « favor rei »;

se non condivida che dalla giurisprudenza possa trarsi senza incertezza un principio di carattere generale: l'applicabilità o meno delle agevolazioni « prima casa » nelle ipotesi controverse deve essere determinata alla stregua non di un mero criterio formalistico, bensì secondo una valutazione di carattere sostanziale, occorre in particolare, accertare se può dirsi soddisfatto l'intento del legislatore di favorire l'accesso di ogni individuo alla proprietà della casa di abitazione; intento questo che trova il suo fondamento nell'articolo 47, 2 comma, della Costituzione, che espressamente attribuisce allo Stato il compito di « favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione », e considerando, ciononostante, che la ormai vecchia Cm obbliga gli Uffici a iniziative contenziose ritenendo inammissibile l'agevolazione nel caso di cessione di immobili classificati in A/10 alla data dell'atto, qualunque fosse la destinazione d'uso per i quali l'atto di compravendita viene contratto e nonostante la probante dimostrazione della già rilasciata concessione edilizia per la trasformazione d'uso con opere già in atto;

se condivida la constatazione che l'agevolazione di abbattimento al 4 per cento dell'aliquota tanto nel regime Iva come nel regime dell'imposta di registro (3 per cento registro dal 1° gennaio 2000), rispondeva e risponde all'obiettivo di incentivare l'acquisto, rispettivamente la locazione, di fabbricati non di lusso da destinare ad abitazione principale. Il diverso regime impositivo di assoggettabilità ad Iva o a registro, non dunque il carico fiscale che fino al 31 dicembre 1999 era per ambedue le imposte del 4 per cento, è stato appunto definito con il citato n. 8-bis dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che stabilisce in modo inequivocabile l'assoggettabilità ad Iva degli atti di cessione di immobili destinati ad abitazione non di lusso posti in essere da soggetti esercenti in via principale l'attività di costruzione o di commercializzazione dei fabbricati medesimi. Di conseguenza risultano esclusi da Iva e soggetti all'imposta di registro gli atti

posti in essere da soggetti diversi da quelli che la norma ha individuato con assoluta precisione. L'unica *ratio* del complesso normativo in materia, la costante giurisprudenza e la dottrina, sono state da sempre convergenti nel confermare il principio di agevolazione dell'acquirente, non certo del venditore. A tale scopo è stata nel tempo meglio precisata la condizione soggettiva cui deve corrispondere l'acquirente entro un anno dall'atto, pena la revoca delle agevolazioni e l'applicazione di una sanzione. Deve trattarsi di abitazione non di lusso, che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la residenza entro un anno dall'acquisto, che non disponga di altra abitazione nel medesimo comune o di altra abitazione acquisita con agevolazioni in oggetto o posseduta su tutto il territorio nazionale. Spetta dunque all'acquirente dimostrare il possesso delle condizioni dalle diverse norme per fruire dell'agevolazione, mentre con riferimento all'oggetto sociale esercitato in via principale dal venditore che va stabilita l'assoggettazione dell'atto ad Iva o imposta di registro —:

se non ritenga utile, necessaria ed urgente una precisa interpretazione che consenta agli Uffici di applicare correttamente la norma agevolativa, superando la preoccupazione di responsabilità personale del funzionario soggetto al dettato interpretativo della Cm n. 182/E del ministero delle finanze d.d. 11 luglio 1996. (5-07458)

DE CESARIS e CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

si è appreso dalla stampa che su convocazione del ministero del lavoro è stato siglato un accordo in data 24 febbraio 2000, tra gli enti previdenziali pubblici e i sindacati inquilini Sunia-Sicet e Uniat in merito al rinnovo dei contratti;

tale accordo fa sostanzialmente riferimento alla legge n. 431 del 1998 e alla Convenzione nazionale siglata dalle asso-

ciazioni maggiormente rappresentative presso il ministero dei lavori pubblici;

in tale contesto si è verificata una ingiustificata discriminazione sindacale e una grave violazione della normativa vigente;

al tavolo promosso dal ministero del lavoro non è stato convocato il sindacato maggiormente rappresentativo denominato Unione inquilini;

L'Unione inquilini è indicata tra i sindacati maggiormente rappresentativi nella Convenzione nazionale siglata presso il ministero dei lavori pubblici nel febbraio del 1999, la stessa organizzazione sindacale è firmataria del protocollo nazionale d'intesa tra enti previdenziali pubblici e sindacati inquilini, siglato nel marzo 1998, ed è firmataria dal 1995, di analogo protocollo d'intesa con l'Aniacap (Associazione Iacp d'Italia) che la riconosce come maggiormente rappresentativa; appare evidente che non sussisteva alcuna motivazione plausibile per l'esclusione dell'Unione inquilini dalla convocazione per la firma dell'accordo presso il ministero del lavoro;

L'Unione inquilini, che ha una forte rappresentanza tra gli inquilini degli enti previdenziali, ha subito un gravissimo danno d'immagine —:

come ciò sia potuto accadere e di chi le responsabilità di tale grave omissione che non aveva alcuna ragione di esistere sulla base di atti formali;

come il ministero intenda riparare alla incresciosa situazione venutasi a creare;

se non ritenga necessario convocare immediatamente l'Unione inquilini e gli enti previdenziali pubblici per rispondere concretamente ad una più che giustificata richiesta della citata organizzazione sindacale degli inquilini;

quali iniziative intenda intraprendere affinché fatti come quelli oggetto della presente interrogazione non abbiano più ad accadere e si ristabiliscano le normali condizioni di confronto sindacale paritario

tra tutte le rappresentanze degli inquilini degli enti previdenziali senza eccezione alcuna. (5-07459)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

GAZZILLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

stando a recenti notizie di stampa, durante la esecuzione di lavori di scavo per la costruzione della rete idrica, sul tratto campestre del viale Europa di San Prisco (Caserta) sono venuti alla luce un lastricato romano nonché una botola rettangolare, forse una tomba, costellata da lastroni in funzione di sostegno e di chiusura per la sottostante entrata;

il rinvenimento presenta particolare interesse, trattandosi di vestigia dell'antica Capua;

preoccupa, peraltro, la sorte dei reperti, la vista dei quali, già da qualche giorno, è stata impedita con l'innalzamento di una precaria recinzione;

non risultano interventi della competente soprintendenza e si paventa l'asportazione o il reinterro del materiale —:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire la conservazione dei reperti di che trattasi;

se non ritenga di dover promuovere la realizzazione di un parco archeologico sul luogo del ritrovamento per assicurare alla pubblica fruizione tutto il materiale ivi rinvenuto. (4-28675)

PALMA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con il nuovo orario ferroviario è stato trasformato il percorso del treno intercity